

Perché REGISTRARE il tuo NOME ?

Per **registro** s'intende un libro, fascicolo o quaderno di vario tipo (cartaceo o digitale) in cui si scrive e si raccolgono dati di ogni genere di cui si vuole avere un'attestazione, in certi casi valida anche giuridicamente. Esiste, giusto per dare un'idea, un registro:

1. delle imprese
2. delle scritture contabili
3. IVA
4. del protocollo
5. tracciabilità dei rifiuti
6. immobiliare
7. automobilistico
8. navale (compartimenti marittimi)
9. elettronico dei genitori (scolastico)
10. dello stato civile (anagrafe)
11. delle sentenze
12. dei portatori di interesse (Ministero Sviluppo Economico), ecc...

Cos'hanno in comune tutti questi registri? Sono tenuti, o vidimati (quindi a loro volta registrati per attestarne l'autenticità o impedirne alterazioni), dalla P.A. (sotto l'egida e il logo ® dello **stellone/ruota/alloro**) della c.d. "**REPVBBLICA ITALIANA**". Il modo per identificarli è dato da un timbro in umido, a secco, o stampato (anche in oro).





Il termine registro deriva dal latino “*re-gestòrum*”, che sta per “cose riportate” ⁽¹⁾ (la sedia *gestatoria* era il trono mobile con cui si *portava* il Papa). Quindi, come si può ben capire, il senso sta nell’annotare, o rendere ufficiale, informazioni, o dati, di qualsiasi genere che abbiano un valore pubblico, non semplicemente d’interesse personale. La registrazione è ovviamente un’operazione che al privato interessa sempre relativamente, pertanto è preoccupazione di chi amministra le cose registrate quella di curarne l’archiviazione e salvaguardarne gli aspetti giuridici che lo caratterizzano.

(1) <https://www.etimo.it/?term=registro>

L’operazione di registrazione, in termini burocratici e giuridici, viene definita “**trascrizione**”, un mezzo di pubblicità legale, prevista dagli artt. 2643 C.C. e seguenti. Il legislatore (italiano e non solo) ritiene che le vicende giuridiche di determinate categorie di beni debbano essere sottoposte a forme legali di pubblicità; questo per conseguire il duplice scopo di:

- favorirne la conoscenza da parte di tutti (e pertanto dirimere potenziali conflitti e controversie)
- accrescere la certezza sul loro stato, facendo derivare importanti conseguenze dall’osservanza delle forme pubblicitarie prescritte.

Secondo la funzione che gli è stata attribuita la trascrizione ha efficacia dichiarativa; produce cioè il risultato di rendere opponibili a terzi gli atti trascritti. In pratica, il singolo privato, acquistando un’auto usata o una casa, ha il diritto di sapere se non siano pendenti a carico del precedente proprietario dei debiti trascritti su quello specifico registro seguendo alcune formalità di “impedimento al trasferimento”, come l’ipoteca per la casa o il riservato dominio sull’auto (e includiamo anche il famigerato “fermo amministrativo”).



Chi acquista validamente un diritto, ma NON lo trascrive, è vero che è titolare del diritto, ma non può opporlo a terzi che abbiano acquistato un diritto con esso incompatibile (laddove, ad esempio, sorgessero dei conflitti derivanti da una doppia alienazione). Questa regola, infatti, riveste importanza perché si possano risolvere le situazioni di conflitto tra più acquirenti dello stesso bene, infatti è proprietario a tutti gli effetti del bene **NON chi lo ha acquistato per primo**, bensì chi ha **trascritto PER PRIMO** l’atto d’acquisto del suddetto bene.

Fin qui in termini puramente di diritto. Quello che ci interessa è conoscere gli **aspetti intrinseci attinenti al registro dello stato civile dove compare la trascrizione dell’atto di nascita** di un individuo/essere vivente. Forse pensiamo che abbia origini politico-istituzionali, ma non è uno strumento delle istituzioni politiche. Avevano già un loro utilizzo, e valenza, in ambito

parrocchiale, la c.d. “religione di Stato” utilizzava i registri delle nascite e battesimi come metodo di censimento e “appartenenza” della nuova vita alla Madre Chiesa; quella naturale non bastava...



Possiamo attingere a testi disponibili che confermano tale prassi. *“Il Governatore della città e provincia di Reggio. Ai Signori Podestà, Sindaci e Parrochi della Provincia. [omissis]... 2. Cominciando dal 5 febbraio 1815, il giorno quinto d’ogni mese ciascun parroco rimette al proprio podestà, o sindaco tre separati fogli in cui sono registrati separatamente gli atti di nascite, morti, e matrimoni succeduti nella sua parrocchia nell’antecedente mese [omissis]... 3. Cinque giorni dopo la scadenza d’ogni semestre ogni parroco oltre i registri del mese antecedente **trasmette al proprio podestà, o sindaco il totale della popolazione della sua parrocchia distinguendo il numero de’ maschi da quello delle femmine.**”* (3)

(3) “Collezione completa dei moderni codici civili degli stati d’Italia”, Torino, 1845, Libreria della Minerva Subalpina, di G. Vaccarino, Stamperia Eredi Botta

Non si trattava di un ordine del governatore alla parrocchia, una procedura ex novo piovuta... dal cielo, ma di invitare il parroco a rendere disponibili i dati già in suo possesso, infatti tale prassi era già recepita e attuata su direttive ricevute dalla stessa Chiesa.

La nostra documentazione si arricchisce di un prezioso compendio che fa ancora più luce sul metodo di registrazione ecclesiastico. Si legge:

*“Presso i romani, dove diversità somma eravi tra cittadini e forestieri, patrizi e plebei, liberi e servi, l’importanza di precisare lo stato degl’individui era del pari somma. Oltre i pubblici registri contenenti i fasti de’ consoli, del senato e delle feste popolari, i quali corrispondevano agli odierni giornali, eranvi un quarto registro che riguardava lo stato delle persone. Fin dai tempi di Servio Tullio eranvi ordinanze, le quali prescrivevano che alla nascita di ciascun fanciullo si depositasse una moneta nel tempio di Giunone Lucina, una seconda nel tempio della Dea Gioventù, allorché prendeva la toga virile, ed una terza in quello di Venere Libitina allorché moriva. E queste ordinanze rallentate nel tempo, furono richiamate in vigore dall’imperatore Marco Antonino, il quale dispose che in Roma ciascun fanciullo di condizione libera tra lo spazio di trenta giorni dalla sua nascita fosse portato e registrato avanti i prefetti dell’erario di Saturno, e nelle provincie stabilì allo stesso scopo i pubblici tabellioni. Cosicché questo registro saturnale conteneva le nascite, le morti, i matrimoni, i divorzi ed il numero de’ figli che richiamava il favore della legge Papia. Ed oltre a tale pubblico registro, chiamato tabularium, ciascun cittadino privatamente teneva un altro registro domestico della nascita de’ propri figliuoli. E perciò, lo ripetiamo, **non sembra vero che i registri dello stato civile sieno una creazione affatto nuova del codice civile. Forse sarà vero che il codice civile ne ha immedagliato le forme e la custodia.** Senza dubbio coteste latine istituzioni caddero al cader dell’impero, e la barbaria che inondò l’Europa e soprattutto l’Italia vi mise sopra un piede. Ma appena la Chiesa si vide libera dalle persecuzioni e poté pubblicamente esercitare le sue funzioni, surrogò alle pagane le sue auguste solennità, e **per mezzo de’ suoi ministri supplì ai mancanti pubblici registri.** Quindi istituì i libri detti dittici, dove registravansi i battezzati, i defunti, allorché fu introdotto l’uso di seppellirli nelle Chiese, ed i matrimoniali de’ quali la Chiesa si occupava in modo più speciale. [omissis]... tanto in Francia pria dell’ordinanza del 1539, quanto presso di noi*

fino alla pubblicazione del Codice, non si sono conosciuti altri registri che quei che si conservano dai parrochi. [omissis]... Nel nostro regno la prammatica de l'arochis del 6 gennaio 1551 ordinava che i parrochi dovessero far notamento, e tenere un libro in cui di per di i nomi de' figliuoli battezzati fossero segnati con chiarezza. Né altro in allora poteva statuirsi, poiché vigeva ampiamente tra noi il canone del Concilio in cui era prescritto che il parroco avesse un libro nel quale scrivesse il nome de' congiunti, e che diligentemente li custodisse.” (4)



(4) “Corso del Codice Civile”, del prof. C. Demolombe, Tomo I, pag. 183, Titolo II, cap. I, Napoli, 1847,

L'annotazione su registri tenuti dai parroci era fondamentale in funzione dell'obbligo del battesimo, che ovviamente doveva essere registrato per essere fatto valere ai fini del godimento dei diritti garantiti dalla Chiesa. Il Codice Canonico infatti stabiliva, all'art. 867, comma 1:

*“I genitori sono tenuti **all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati** entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente.”* (5)

(5) http://www.vatican.va/archive/ITA0276/_P2U.HTM

Non è questo il luogo per discutere sulla prassi del battesimo dei neonati, oramai sanno tutti che, stando al racconto evangelico, né Gesù né i suoi apostoli furono battezzati da piccoli né tanto meno che abbiano battezzato i piccoli o incoraggiato a farlo. Il racconto biblico fornisce ampia documentazione secondo cui il battesimo era una scelta di partecipazione ad un credo (“La Via”) praticata in età adulta – lo stesso Maestro secondo il rapporto storico diede l'esempio – e **non un'imposizione da attuare su chi non aveva la possibilità di scegliere**. Rimane che la prassi del battesimo, prima, e della registrazione, poi, erano e sono rimasti entrambi considerati obbligatori dal canone ecclesiastico, solo che sembrano fare a cazzotti con l'art. 30 della Costituzione Italiana.



Nel caso il lettore, postone oggi a conoscenza, intendesse operare una scelta diversa potrà effettuare lo “sbattezzo”, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, richiedendo alla parrocchia dove fu registrato il suo battesimo che venga annotato a margine del registro, in corrispondenza del proprio nome, *“non più aderente alla religione cattolica e di non appartenere più alla Chiesa cattolica”*. Almeno questa sì che sarebbe una scelta consapevole, per alcuni non condivisibile ma certamente rispettabile visto che almeno esprime un consenso consapevole.

La dinamica della registrazione del bambino alla nascita, prima in parrocchia e poi in Comune, apre dei risvolti di grande interesse, perché ha a che fare con il **MODO in cui veniva trascritto il nome**. Al presente la procedura di trascrizione segue altro percorso essendo stata regolamentata da leggi dello Stato Italiano secondo cui, appena partorito il bambino, il Comune riceve, dallo stesso ospedale ove è avvenuto il parto, la documentazione che certifichi la nascita e che successivamente dovrà essere perfezionata per le registrazioni della genitorialità.

L'obbligo di compilare e custodire gli speciali libri parrocchiali, citati sopra, **deriva dal Concilio di Trento (1545-1563)**. In realtà, sebbene la chiesa abbia iniziato a esigere un

controllo sui registri parrocchiali a partire dal Concilio, molte parrocchie li compilavano già dal 1300, come dimostrano i registri ecclesiastici ritrovati per esempio a Palermo, le cui annotazioni iniziano nel 1350, o quelli custoditi nel Battistero di Firenze, risalenti al 1340 (6).

(6) "Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole", di Attilio Zuccagni Orlandini, Volume IX (3, 3, 1), pag. 8, Firenze, 1841



Nel 1563 si concluse il Concilio di Trento, nell'ambito del quale si stabilì non solo che i parroci avrebbero dovuto annotare su diversi registri destinati a quel particolare utilizzo battesimi, matrimoni e, in un secondo tempo, anche le morti dei loro parrocchiani. In aggiunta, compito dei sacerdoti sarebbe stato quello di tenere nota dello "stato delle anime" (7) delle persone loro affidate.

Dal 1614 anche la redazione del cosiddetto "Stato delle anime" diventa obbligatoria. In essi erano registrati dati anagrafici e religiosi dei parrocchiani, nonché le professioni svolte e le proprietà, questi ultimi dati erano utili ai fini della determinazione della decima (10% della ricchezza) da versare alla parrocchia; pertanto gli "Stati Animarum" possono essere considerati una sorta di censimento organizzato della popolazione

(7) Archivi ecclesiastici e registri parrocchiali, atti del Colloquio nazionale "Gli archivi ecclesiastici con particolare riferimento agli archivi parrocchiali" (Parma, 8 giugno 1985), a cura di Antonio Moroni, Parma 1986
Il patrimonio documentario ecclesiastico: aspetti giuridici e realtà locali, atti della Giornata di studi (17 giugno 1985), Sovrintendenza Archivistica per la Campania, Napoli 1986

Il Codice di diritto canonico riguardo ai registri parrocchiali riporta quanto segue (8):

Can. 535 – §1. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il **libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti** ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla conferenza dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.

§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la conferma e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.

§3. Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o da un suo delegato e muniti del sigillo parrocchiale.



§4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e **il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.**

§5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare.

(8) <https://www.holyart.it/blog/articoli-religiosi/registri-parrocchiali-cosa-cosa-servono/>

Prima del 1867 non c'era alcun registro delle nascite presso l'anagrafe comunale; fino al 1° settembre 1871, erano le parrocchie ad essere competenti alla conservazione dei registri dello stato civile. Infatti, conformemente a quanto prevedeva la legislazione austriaca, le funzioni di Ufficiale dello stato civile erano espletate dai parroci, titolari delle scritturazioni e della conservazione dei registri dello stato civile (9). A partire dal 1° settembre 1871 furono attivati gli Uffici comunali dello stato civile. Dopo tale data, quindi, sono i Comuni preposti alla tenuta dei registri che documentano lo status della popolazione residente (10).

(9) <https://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/siusa/pagina.pl?TuttoAperto=0&RicSez=fondi&RicVM=indice&TipoPag=compare&Chiave=363674&RicTipoScheda=ca>

(10) <https://www.regione.veneto.it/web/veneti-nel-mondo/ricercheanagrafiche>

<https://www.comune.venezia.it/it/content/stato-civile2>



La successione degli eventi si può ricostruire ricordando che con la soppressione delle corporazioni religiose, previste con le nuove leggi statali del 1864 e rese obbligatorie, come abbiamo già citato, dal 1° Settembre 1871, fu istituita l'Anagrafe dello Stato Civile con il compito di certificare nascite, matrimoni e morti dei cittadini residenti nel territorio italiano, **svincolandosi così dalle istituzioni religiose**, avvenendo nel frattempo il passaggio allo Stato italiano dei beni ecclesiastici (11).

Pertanto tra il 1867 e il 1871 furono avviate le procedure di creazione e funzionamento degli Uffici Anagrafici sorti nel nuovo ordinamento statale che prese forma un decennio prima, nel 1861, quando fu raggiunta (ad arte) l'unità d'Italia sotto Vittorio Emanuele II. Dopo appena 4 mesi fu avviato il primo censimento del Regno d'Italia includendo anche gli italiani all'estero (12).

(11) "Ebrei a Roma tra Risorgimento ed emancipazione (1814-1914)", di Claudio Procaccia, Gangemi Ed., 2014 - vedi: "Aspetti della cultura bizantina ed albanese in Sicilia", di P. Di Marco e A. Musco, Officina di Studi Medievali, Palermo, 2005, pag. 127, d'intesa scientifica con l'Università di Palermo

(12) [https://ebiblio.istat.it/digibib/Censimenti%20popolazione/censpop1871/IST7903censimento italiani all'estero 1871+OCR ottimizzato.pdf](https://ebiblio.istat.it/digibib/Censimenti%20popolazione/censpop1871/IST7903censimento%20italiani%20all'estero%201871+OCR%20ottimizzato.pdf)

Le registrazioni non furono una novità né della Chiesa e né dello Stato, le loro origini sono molto più antiche. I primi accenni riguardo a indagini sulla popolazione risalgono addirittura al 3800 a.C./a.E.V., risultando che i Sumeri affrontavano vere e proprie indagini per misurare la quantità di uomini e beni di cui potevano disporre, utili soprattutto in caso di guerra o di carestie (13). Sappiamo di censimenti compiuti dalle civiltà mesopotamiche, dagli Egizi, così come dai Greci, dai Cinesi e dal popolo ebraico.



(13) <http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche/Censimenti-generale-della-popolazione-e-delle-abitazioni>

Di quest'ultimo, per esempio, sono riportati nella narrazione biblica i censimenti effettuati, come:

- quello compiuto da **Mosè** nella sosta al Sinai e successivamente nelle pianure di Moab: "**Fate il censimento di tutta l'assemblea dei figli d'Israele in base alle loro famiglie e alle case dei loro padri, enumerando uno ad uno i nomi di ogni maschio**" (Numeri 1:2, trad. Nuova

Diodati), *“Fate il censimento di tutta la comunità degli Israeliti, dall’età di vent’anni in su, secondo i loro casati paterni”* (Numeri 26:2, trad. CEI),

- quello condotto dal re **Davide** (II Samuele 24:1 - I Cronache 21:1)
- quello di suo figlio **Salomone** per censire gli stranieri in Israele (2 Cronache 2:17) e,
- quello più famoso in occasione del viaggio che a tale scopo dovettero intraprendere Giuseppe e Maria poco prima della nascita del primo figlio: *“In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto, che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta.”* (Luca 2:1-5, trad. Nuova Riveduta)

Un conto, però, è un censimento per assumere numeri, importanti ai fini descritti a pag. 6, un altro è effettuare la registrazione con criteri tali da “immortalare” sul foglio **il soggetto umano registrato** sembrando dire ” (o forse lo dice proprio...) **“sei qui e non puoi scappare”**. Si può comprendere l’importanza di memorizzare una genealogia – tutti abbiamo diritto a conoscere le radici familiari, l’oblio è disumano – o di confermare l’esistenza o meno di beni rivendicabili come proprietà, così che in caso di false dichiarazioni sia possibile fare riferimento a quella data registrazione facendo emergere e attestare la verità. Veniamo ai giorni nostri.

L’Ufficio Anagrafe del Comune di nascita effettua, per legge, le registrazioni di ciascun cittadino residente con lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino rispetto ai fondamentali stadi



attraverso i quali egli passa nel corso della sua vita: nascita, matrimonio, morte. Tutti conosciamo il certificato di nascita, di residenza, stato di famiglia, godimento dei diritti politici ecc... La certificazione ⁽¹⁴⁾ (dal latino tardo “certificare”, composto di *certus* “certo” e tema di *facere* “fare”) ha la funzione di attestare la certezza di un fatto. Potremmo farne piacevolmente a meno se non fosse stato per la brillante idea di “qualcuno” che, inventando la menzogna, ha suggerito di non fidarsi, al punto da dover preservare la verità, e da qui la

trascrizione. **Dire sempre la verità renderebbe inutile l’uso di registri.**

⁽¹⁴⁾ <http://www.treccani.it/vocabolario/certificare/>

Se questa spiegazione da sola bastasse a spiegare il motivo per cui il nostro nome sia registrato da qualche parte, anagrafe in primis, potremmo chiudere qui l’argomento, con buona pace di tutti. Anzi, le scuse per aver indotto il lettore ad arrivare fin qui sarebbero più che doverose. In fondo, avere la certezza che un registro riporti correttamente verità sul mio conto dovrebbe farmi stare tranquillo. Perché darmene pensiero?

Perché una cosa è registrare un bene, pur se legato ad un nome proprietario, un’altra è che il **NOME del soggetto**, individuo/essere umano, possa **diventare proprietà di chi registra!** Il NOME (o sostantivo) è una parte variabile del discorso con cui si designa un individuo (soggetto umano), un animale, un oggetto, un’idea, un sentimento, un’azione o un fatto. A seconda del significato, i nomi si distinguono in ⁽¹⁵⁾:

- **propri** *Luca* (iniziale maiuscola)
- **comuni** *bambino*

- astratti *vecchiaia*
- concreti *nonno*
- collettivi *esercito*
- individuali *soldato*

(¹⁵) http://www.treccani.it/enciclopedia/nomi_%28La-grammatica-italiana%29/

Letti così non direbbero niente di più di quanto imparato alle elementari. Il nome proprio, tuttavia, ha una sua specifica funzione, molto più nobile di quanto possa apparire confrontandolo col senso del nome di altre designazioni. È possibile che qualcuno **abbia costruito ad arte un senso filosofico del nostro NOME**, che, ricordiamolo, incorpora prenome e cognome? Vediamo...

“Un nome proprio ha un senso?”: è l’annosa questione che ha tormentato una parte delle riflessioni della filosofia del linguaggio dagli anni ‘50 in poi, ed è l’interrogativo con il quale un filosofo americano apre il suo saggio intitolato *“Nomi propri”*. Il principio da cui muove è che noi comunemente non concepiamo i nomi propri come dotati di **senso** allo stesso modo dei predicati. *“Le regole che governano l’uso di un nome proprio sono tali”* – osserva Searle – *“che esso viene usato per riferirsi a un oggetto particolare e non per descriverlo”* (¹⁶): ne deriva logicamente che il nome ha un riferimento e non un senso.

Ma, si chiede allora Searle, come accade che noi siamo in grado di riferirci a un oggetto particolare usando il suo nome, se questo nome non può condurre un senso? L’obiettivo della sua argomentazione è invece quello di dimostrare che **un nome proprio ha un senso**: poiché noi ci riferiamo a un oggetto usando il suo nome, cioè identifichiamo l’oggetto con il suo nome, sembra che le regole relative al nome proprio debbano essere connesse all’oggetto, in modo tale che un nome avrebbe sia un riferimento che un senso.



(¹⁶) *“Nomi propri”*, di John Searle, 1958, trad. di Gabriele Usberti, in *“La struttura logica del linguaggio”*, 1973, a cura di Andrea Bonomi, Milano, Bompiani Ed., 2001, pagg. 249-258.

I nomi comuni, invece – come sostiene Searle – *“ci permettono di riferirci pubblicamente agli oggetti senza essere costretti a porci dei problemi e ad accordarci su quali precise caratteristiche descrittive costituiscono l’identità dell’oggetto”*. Ed è proprio l’imprecisione e la vaghezza di tali criteri d’identità che permette, secondo Searle, di distinguere la funzione referenziale da quella descrittiva: **i nomi propri non sono e non possono essere usati per descrivere le caratteristiche degli oggetti**, bensì sono connessi logicamente, “in modo vago”, con le caratteristiche degli oggetti a cui si riferiscono. Ne deriva che **senso e riferimento non sono considerati in un rapporto di opposizione o di esclusione reciproca: i nomi si riferiscono agli oggetti, e conducono un senso**.

Il problema del nome proprio torna a ripresentarsi, mettendo in gioco questioni che investono una problematica sempre più ampia:

- **il nome ha un senso o un riferimento?**
- Una scelta esclude assolutamente l’altra?
- I nomi sono descrizioni?
- Le descrizioni esprimono il significato dell’oggetto?
- E quale relazione intrinseca o estrinseca hanno dunque con l’oggetto che designano?

- Come è possibile che noi collettivamente riconosciamo in un nome lo stesso oggetto e a esso facciamo riferimento?

La nozione di *stabilità del riferimento*, che pure sembra necessaria, rimane priva di giustificazioni se rinvia unicamente all'intenzione dei parlanti. Per il Bonomi citato nella nota 15, invece, *“la questione della permanenza del riferimento sembra collocarsi all'interno di un problema più generale, quello dell'invarianza del significato”* ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁷⁾ “Le immagini dei nomi”, di Andrea Bonomi, Milano, Garzanti Ed., 1987, pag. 125

Bonomi non riesce ad accettare una divaricazione netta tra i due ambiti. Così ipotizza che la permanenza del riferimento sia l'esito di tre passaggi, che noi intendiamo come un sillogismo, in modo tale che un vincolo di necessità leghi sia il nome al riferimento che il riferimento al significato, stabilendo che:

- a) le parole hanno un nucleo stabile di significato,
- b) **i nomi propri hanno un significato,**
- c) **quindi il significato determina il riferimento.**



La filosofia del linguaggio ha mostrato come nel mondo reale **i nomi propri siano designatori rigidi, cioè espressioni che denotano sempre lo stesso referente**. Che cosa avviene dunque nell'universo dei mondi possibili, nei quali si muovono *“personaggi di carta”*, individui che agiscono, pensano e percepiscono in maniera simile agli esseri umani? Quale valore attribuire ai nomi propri di questi enti di finzione, il cui statuto nega ogni verità ontologica (essere in quanto tale)? È nostra comune esperienza che anche negli universi finzionali i nomi propri si riferiscano a figure determinate, associando talvolta in maniera incontrovertibile particolari e specifiche caratteristiche all'esistenza linguistica dei personaggi che abitano i mondi possibili. Un saggio intitolato *“Introduzione all'analisi strutturale dei racconti”*, **esclude assolutamente la possibilità di considerare il personaggio nei termini di un individuo** ⁽¹⁸⁾.

⁽¹⁸⁾ “L'analisi del racconto”, di Roland Barthes, Milano, Bompiani Ed., 1966, pagg. 5-46

La semantica dei mondi possibili e tutta l'indagine sullo statuto ontologico dei mondi di finzione ci mostrano da un lato che Amleto, Anna Karenina, Sherlock Holmes ci appaiono certamente individuabili e addirittura esistenti. Ma, al tempo stesso, non possiedono denotazione nel mondo reale. Questo è, naturalmente, l'ulteriore passaggio che, di fronte al problema del rapporto tra il nome e l'oggetto, la scrittura letteraria ci presenta: **mentre nel nostro mondo il nome si riferisce a un essere esistente, nel mondo finzionale il nome si riferisce a un essere che non esiste, che ha denotazione nulla** ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ “Un mondo di individui. Saggio sulla filosofia del linguaggio”, di Franco Brioschi, Milano, Unicopli, 1999
“Identità e finzione”, Laura Neri, Milano, Ledizioni, 2012

È la questione dell'identità che si profila, e si determina sempre più chiaramente sul piano delle “relazioni vissute”, s'incrocia con la dimensione temporale, con le intenzioni degli individui, nei loro reciproci legami: come scrive Jean Starobinski, *“perché si affermi un'identità, bisogna che essa abbia superato la prova della durata e il confronto con l'altro: l'identità non è ciò che precede l'esperienza vissuta; è ciò che ne risulta”* ⁽²⁰⁾.

⁽²⁰⁾ “Le ragioni del testo”, a cura di Carmelo Colangelo, Milano, Bruno Mondadori Ed., 2003, pag. 57

Le argomentazioni esposte, già parzialmente trattate in altri articoli presenti nel sito, hanno come obiettivo il far luce sul **senso del NOME proprio** di ciascuno. Filosoficamente (e anche non) dovrebbe essere stata compresa la differenza tra realtà e finzione, tra il senso del nome proprio e il suo riferimento reale. La finzione riguarderebbe quindi tutto ciò che non è associabile alla realtà. **Il nostro NOME è riferito a un essere esistente, nella finzione tale essere non esiste, pur esistendo il nome.**

Cosa hanno registrato, quindi, nel registro? Se è nato ROSSI MARIO, chi in realtà hanno scritto? L'inchiostro con cui si architetta un testo grafico, che la lettura riporta a ROSSI MARIO, favoriscono una interpretazione del suono. Ma **il registro** non è un assorbitore di suoni, semmai è **un fissatore indelebile di un tratto simbolico**. Se il "nome proprio" è "*rigido*", cioè referente reale, significa che una trascrizione presuppone una finzione, in quanto personaggio e quindi non essere umano. **Il registro**, in altre parole, **si è spinto oltre**, ha superato il senso di un'identificazione fino a voler dare all'oggetto identificato una personalizzazione, fino a ritenere che il tratto grafico assume le sembianze del soggetto umano. Ma ciò contravviene la logica e la realtà. Quindi, **a cosa serve REALMENTE il registro?** Essenzialmente **a documentare che il soggetto che si vuole coinvolgere**, suo malgrado, **in un rapporto contrattuale**, sia effettivamente colui che il suono addita leggendo i caratteri composti per ottenerne l'associabilità tra il tratto simbolico e il soggetto di riferimento.

Il registro vuole significare che **chi possiede il volume con la trascrizione del NOME ne sta rivendicando la proprietà letteraria**. Stai scritto qui, perciò sei mio! E se hai delle proprietà posso raggiungere anche quelle attraverso tutta una serie di procedure coattive. Il registro è un evidente dichiarazione di possesso di una proprietà letteraria "incollata" al soggetto colpito. Tuttavia, questo contravviene le leggi inventate dall'uomo secondo cui in primis:

"Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati" (art. 6 Costituzione Italiana)

e subito dopo

"La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni" (art. 7, ibid.).

Il NOME, composto (si badi bene) **nell'ordine da prenome e cognome** ⁽²¹⁾, è attribuito per legge nel senso che la legge obbliga all'identificazione del soggetto attraverso l'eliminazione del "nulla": esiste, pertanto deve essere ben compreso di quale entità vivente stiamo parlando, che assorbe diritti e assolve doveri. La "persona" (che può essere genericamente anche giuridica, come lo Stato) alla quale si contesti "l'uso" del proprio "nome proprio" può essere citata per fatto lesivo, ovvero l'errato utilizzo del proprio NOME in quanto strumentalizzato, come per i fini dettati dalla semplice registrazione, ivi incluso il codice fiscale. Non solo, ma **"non sono ammessi cambiamenti", che include di fatto l'inversione del nome**. In tale registro non compare solo il NOME ma viene racchiusa implicitamente l'esistenza del soggetto che lo incarna, fatta di difficoltà, come quando quel NOME risultando essere "portatore" di un debito di difficile



estinzione, finisce registrato sul “libro nero” in mano alle banche (attraverso la segnalazione in Centrale Rischio) ostacolandone la ripresa economica.

(²¹) https://www.laleggepertutti.it/172346_firma-va-messo-prima-il-nome-o-il-cognome

Costoro non ragionano sul significato del NOME pensando, come fanno molti, che sia solo uno dei tanti presenti in un elenco ordinale, un semplice addendo da aggiungere ad altri e nulla più (questo nome + altri 1.000 = 1.001); al contrario, devono piuttosto attribuirgli una personificazione



strumentale (simile alla “augmented reality”) per poter agire, senza alcun ostacolo, proprio perché quella proiezione “tridimensionale”, al pari di un ologramma (in foto), **possono amministrarla in quanto scritta come dicono loro ovvero NON nella forma prenome e cognome come stabilisce la legge stessa ma come COGNOME e NOME, così da poterne rivendicare la paternità** (certo, deriva da “Patria”; nessuno però ha mai sentito parlare dello Stato come “Matria”).

L'altra versione è rivendicata da un'altra paternità, quella genitoriale, quella vera. Il rispetto delle leggi stabilisce anche la validità contrattuale. La parte che viene meno al rispetto delle condizioni rende nullo il contratto. Non solo lo Stato mantiene sotto la propria “**potestà d'imperio**” (potere assoluto) l'individuo inconsapevole e non consenziente, truccando le regole del contratto facendo ricondurre tutto alla “consuetudine”, ma contravviene alle sue stesse leggi bypassando la specificità medesima che gli vieterebbe **l'uso improprio, come l'inversione del prenome e cognome**.

Eppure la composizione che antepone il prenome al cognome è ampiamente visibile anche nella spiegazione che il Governo Italiano offre per la stesura di testi. L'AGID (Agenzia per l'Italia Digitale, sotto l'emblema della REPUBBLICA ITALIANA), nel fare un esempio su come scrivere la parola “ministro”, a seconda del contesto, suggerisce (²²):

- **ministro**
l'iniziale è minuscola, tranne quando accompagnato dalla dicitura completa della carica.
- **Usa:**
*il Ministro per lo sviluppo economico **Nome Cognome** ha annunciato...*

(²²) <https://docs.italia.it/italia/designers-italia/writing-toolkit/it/bozza/le-parole-della-pubblica-amministrazione/m.html>
<http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/open-government/multicanalita/posta-elettronica/index.html>

Lo stile che attribuisce, quindi, importanza al prenome perché quello immediatamente riconducibile alla personificazione del soggetto, alla sua unicità e distinguibilità, lo si ritrova anche anteriormente (²³), mentre in maniera opposta il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali insiste a richiedere l'identificare del soggetto per **cognome e prenome** (²⁴), confermando quanto fin qui argomentato e le spiegazioni già fornite di questo vezzo nel libro “**Il significato che ci nascondono sul nostro nome scritto in MAIUSCOLO/minuscolo**”, presente nel sito.

(²³) “Raccolta delle leggi e disposizioni di Pubblica Amministrazione nello Stato Pontificio”, Roma, 1837, vol. II, pagg. 14, 40, 61, 169, 283

(²⁴) “Comunicazioni obbligatorie. Modelli e regole”, Gennaio 2013, pagg. 7-9-18-24-25-27-32-34-36-38

La finzione COGNOME/PRENOME, ovvero ROSSI MARIO, registrata sui registri non può essere proprietà letteraria dello Stato in quanto abuso della titolarità di “Mario Rossi”, un utilizzo capzioso e fraudolento in base al quale imporre oneri di cui il nostro

individuo/essere umano “Mario Rossi” non sapeva niente né li avrebbe accettati se solo lo avesse saputo prima. Questa prassi non dovrebbe avere più continuità, salvo una diversa funzione accettata però contrattualmente. È possibile, perciò, sollevare la legittimità di questa metodologia consolidata della quale il soggetto umano è stato, ed è tuttora, mantenuto all’oscuro continuando ad esercitare su di lui la pressione giuridica/tributaria/fiscale immaginabile. Il rispetto dell’individuo/essere umano richiede un viraggio. Diversamente si dia pure il via all’azione derivante, una lecita richiesta del risarcimento del danno. È fattibile, ma sempre usando gli strumenti leciti.

**La Natura ha strane leggi;
ma lei, almeno le rispetta.**

– LEO LONGANESI –

Allo scopo sarà utile ricordare che per colui o coloro che fanno un uso improprio, anche inverso, del nostro prenome e cognome il codice penale prevede, all’art. 494, che:

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno” ⁽²⁵⁾.

⁽²⁵⁾ <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art494.html>

“Qualcuno” si procura un vantaggio: ti registra.

Induce all’errore, interpretativo, o anche solo incomprensibile (che è meglio).

Sostituisce, ovvero inverte il nome reale con una finzione.

Falsifica il nome, perché la finzione non corrisponde al vero nome.

Falsifica lo stato, perché la “persona giuridica” è una finzione.

Stabilendo che esiste una “qualità del soggetto a cui la legge attribuisce effetti giuridici” implicita l’escamotage della finzione e di conseguenza la possibilità di far rientrare dalla finestra (l’utilizzo improprio del nome) quello che la logica fa uscire dalla porta.

Se è stato possibile essere esclusi dal registro del potere ecclesiastico dominante (Chiesa) non si capisce perché non sia possibile essere esclusi anche dai registri dell’altro potere dominante parallelo (politico).

C’è di che meditare.

“Le persone perseveranti iniziano il loro successo dove gli altri terminano col loro fallimento.”
EDWARD EGGLESTON

“Le grandi imprese vengono eseguite non con la forza ma con la perseveranza.”
SAMUEL JOHNSON

“La pazienza e la perseveranza hanno un effetto magico davanti al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono.”
JOHN QUINCY ADAMS